



COMUNE DI SANTA MARIA HOE'

Provincia di Lecco

Deliberazione del Consiglio Comunale

Numero 13 del 24-06-2025

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI), DELLE SCADENZE DI PAGAMENTO E DEL NUMERO DELLE RATE - ANNO 2025

Nell'anno duemilaventicinque, il giorno ventiquattro del mese di Giugno, sala delle adunanze della sede municipale, alle ore 21:00, convocato dal Sindaco, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all'appello risultano presenti:

Componente	Referenza	Pres/Ass
BRAMBILLA EFREM	SINDACO	P
FUMAGALLI DANIEL	CONSIGLIE RE	P
SCALAMBRA VALENTINO	CONSIGLIE RE	P
BRUSADELLI ANDREA	CONSIGLIE RE	P
DE CANI ANGELICA	CONSIGLIE RE	A
BONANOMI VERONICA TERESA	CONSIGLIE RE	A

Componente	Referenza	Pres/Ass
MARINI GIAMPIETRO	CONSIGLIE RE	P
MONTANI ELISA	CONSIGLIE RE	P
MORISI SAVERIO	CONSIGLIE RE	P
DI MODUGNO ROBERTO	CONSIGLIE RE	P

Num. Totale presenti: 8 - 2

Assiste alla seduta il SEGRETARIO Dott. ANGELO GALDINI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il SINDACO EFREM BRAMBILLA assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento segnato all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, commi 738 e 780, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, commi da 641 a 668, della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina della IUC contengono la specifica fattispecie della TARI e i commi dal 682 a 705 (disciplina generale componenti TARI e TASI);
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n.158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, stabilisce che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art.1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti e uniformare i criteri di determinazione delle tariffe del prelievo sui tributi sul territorio nazionale, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";
- il comma 702 dell'art.1 della Legge 27 dicembre 2013, n.147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

VISTI gli atti assunti da ARERA (Autorità di regolazione per Energia, Reti e Ambiente) ed in particolare:

- n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021.
- n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 "Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025" con la quale ARERA ha definito i nuovi criteri di determinazione dei costi da imputare alla TARI per il quadriennio 2022-2025;
- n. 459/2021/R/rif concernente "Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)";
- n. 2/DRIF/2021 del 04/11/2021 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";
- n. 15/2022/R/rif del 18.01.2022 di ARERA avente per oggetto "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" con la quale è stato approvato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono come definito dall'allegato A della delibera (TQRIF);
- la deliberazione n. 386/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani";
- la deliberazione n. 387/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani";
- la deliberazione n.389/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);
- la determinazione n.1/DTAC/2023 del 06/11/2023 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF";

PRESO ATTO che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

- l'art. 1, comma 683 della Legge 27 dicembre 2013, n.147 dispone che *“Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...”*;
- il comma 5-quinquies dell'art. 3 del D. L. n. 228/2021, convertito con modificazioni nella Legge n.15/2022, il quale stabilisce che: *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del **30 aprile di ciascun anno**;*
- l'art. 10-bis del testo di conversione del D.L. 14 marzo 2025, n. 25, convertito con modificazioni dalla L. 09/05/2025, n. 69 (in S.O. n. 16, relativo alla G.U. 13/05/2025, n. 109), in base al quale: *“Per l'anno 2025 il termine del 30 aprile previsto dall'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è **differito al 30 giugno 2025**”*.

DATO atto che il Comune di Santa Maria Hoè ha approvato il bilancio di previsione 2025/2027 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 28.12.2024;

CONSIDERATO che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Statocittà ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Lecco sull'importo del tributo, nella misura del 5%;
- dall'anno 2021 TARI e TEFA dovranno essere pagate separatamente, come specificato dalla Risoluzione dell'Agenzia

delle Entrate n. 5 del 18 gennaio 2021;

- la deliberazione ARERA n. 386/2023/R/RIF del 03/08/2023 all'oggetto *"Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani"* ha stabilito che dall'anno 2024 dovranno essere applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza che potranno essere aggiornate annualmente in coerenza con l'andamento dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti e con le effettive necessità di conguaglio o copertura di eventuali costi per eventi eccezionali e calamitosi. Si specifica che tali componenti perequative sono state inizialmente quantificate come segue:

- **€ 0,10 euro/utenza** per la componente **UR1a** per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
- **€ 1,50 euro/utenza** per la componente **UR2a** per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;

Gli importi delle predette componenti perequative dovranno essere annualmente riversati dal Comune a CSEA (Cassa per i servizi energetici e ambientali), ente pubblico economico che opera nei settori dell'elettricità, del gas e dell'ambiente, sottoposta alla vigilanza dell'ARERA e del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF).

VISTO il DPCM 21 gennaio 2025, n. 24, pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 60 del 13 marzo 2025, in attuazione dell'art. 57-bis comma 2 del D.L. n. 124/2019 convertito in Legge 19/12/2019, n. 157, che prevedeva l'introduzione di misure di tutela per gli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti in condizioni di disagio economico-sociale, ad oggetto *"Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate"*, che introduce i seguenti criteri:

- Il bonus sociale rifiuti si applica dal 1° gennaio 2025 secondo modalità applicative che dovranno essere stabilite da Arera entro 4 mesi dall'entrata in vigore del DPCM;
- Il bonus sociale rifiuti è riconosciuto a un'unica fornitura di servizio degli utenti domestici il cui nucleo familiare ha un ISEE non superiore a € 9.530,00=, elevato a € 20.000,00= limitatamente ai nuclei con almeno quattro figli a carico;
- Il bonus consiste in una riduzione del 25% della Tari o della tariffa corrispettiva ed è riconosciuto automaticamente agli utenti domestici in possesso di un ISEE con i valori sopra indicati;
- L'individuazione dei beneficiari è effettuata mediante modalità di condivisione, che dovranno essere definite da Arera, da parte dei Comuni e di gestori del servizio rifiuti, delle informazioni presenti nel sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGAte);
- Il DPCM prevede anche la possibilità per Arera di prevedere l'introduzione di meccanismi di gradualità, per un periodo di dodici mesi, nell'applicazione del bonus sociale rifiuti;
- Il finanziamento del bonus avviene mediante l'istituzione da parte di Arera di una nuova componente perequativa applicata alla generalità dell'utenza, domestica e non domestica, che alimenta un conto gestito dalla CSEA (Cassa per i servizi energetici e ambientali).

DATO ATTO che ad oggi ARERA ha comunicato, con deliberazione 133/2025/R/rif del 1 aprile 2025, di aver avviato il procedimento finalizzato a definire le modalità applicative per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione del D.L. 26 ottobre 2019 n. 124 (art. 57 bis introdotto dalla legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157) e del successivo DPCM del 21 gennaio 2025 che tra le varie disposizioni stabilisce che:

- a decorrere **dal 1° gennaio 2025** è istituita la **componente perequativa unitaria UR3,a** per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari del bonus di cui sopra, espressa in euro/utenza per anno che si applica a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva;
- La componente perequativa UR3,a è **fissata per l'anno 2025 in 6,00 €/utenza** e potrà essere aggiornata annualmente da ARERA, in coerenza con le effettive necessità di conguaglio o copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari del bonus sociale rifiuti;
- L'autorità provvede, con successivi provvedimenti, alla differenziazione della UR3,a tra le utenze domestiche e utenze non domestiche, valutando ulteriori affinamenti dell'articolazione della medesima componente.

VISTO il D. Lgs. 3 settembre 2020 n.116 con cui sono state introdotte importanti modifiche al D. Lgs. 3 aprile 2006 n.152 cosiddetto Testo Unico dell'Ambiente (TUA) ed in particolare:

- l'art. 183 con la definizione di "rifiuti urbani" uniformandola a quella comunitaria, facendo così venir meno i cosiddetti rifiuti assimilati;
- l'art.184 con la classificazione dei rifiuti ed in particolare con la parziale modifica dell'elenco dei rifiuti speciali;
- l'abrogazione della lett. g) del comma 2 dell'art.198 con il venir meno del potere dei comuni di regolamentare l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali;
- l'art.238 comma 10 con l'esclusione della corresponsione della componente tariffaria, rapportata alla quantità dei rifiuti

conferiti, per le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e li conferiscono al di fuori del servizio pubblico.

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 29.04.2022 con la quale si provvedeva a determinare lo Schema Regolatorio I “livello qualitativo minimo” per la definizione degli obblighi di qualità contrattuale e tecnica relativi al servizio rifiuti vigenti dal 1° gennaio 2023;

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 23.12.2022 con la quale è stata approvata la “Carta della qualità del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani”;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 16.05.2024 con la quale è stato approvato l’aggiornamento della Carta della qualità del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 23.04.2024 avente ad oggetto “*Approvazione del piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti 2024/2025*” redatto secondo le regole del metodo tariffario MTR-2 di cui alla deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif del 03.08.2021 e successive modifiche e integrazioni e secondo i criteri per l’individuazione dei costi del servizio e gli elementi necessari alla determinazione della tariffa stabiliti nel D.P.R. n. 158/1999 recante il “metodo normalizzato”, che ha valore per il biennio 2024-2025;

DATO ATTO che il PEF TARI 2024/2025 è stato trasmesso ad ARERA per l’approvazione definitiva di competenza e che, secondo quanto previsto dall’art. 7, comma 7.8, della deliberazione ARERA 363/2021/R/RIF del 3 agosto 2021, fino all’approvazione da parte dell’Autorità si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli deliberati dall’Ente territorialmente competente, ossia nel nostro caso, quelli deliberati dal Comune di Santa Maria Hoè;

VISTO l’art.1, commi 650 e 651 della Legge n.147/2013, in cui si dispone che la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con autonoma obbligazione tributaria e che il Comune nella commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. n.158 DEL 24.04.1999 (metodo normalizzato);

RITENUTO di dover provvedere alla determinazione delle tariffe TARI per l’anno 2025 per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche al fine di assicurare in via previsionale l’integrale copertura dei costi del servizio per l’anno 2025, in conformità a quanto stabilito dalle normative in materia e nel rispetto delle direttive ARERA;

DATO ATTO che il costo complessivo del servizio per l’anno 2025 è di € **263.000,00** al netto delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020, con la seguente suddivisione:

- Costi variabili/TVa = € 111.418,00=;
- Costi fissi/TFa = € 151.582,00=.

RITENUTO di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano Economico Finanziario per l’anno 2025 di complessivi € 263.000,00 come segue:

- 59% a carico delle utenze domestiche
- 41% a carico delle utenze non domestiche;

EVIDENZIATO che sulla base della ripartizione dei costi, ed in applicazione dei criteri e dei coefficienti stabiliti dal D.P.R. n. 158/1999 (nord, pop. < 5.000 abitanti), rilevanti per il calcolo della tariffa TARI, sono calcolate le tariffe relative alle utenze domestiche, distinte in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare e ai mq di unità abitativa mentre per le utenze non domestiche in relazione alle quantità medie ordinarie dei rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività;

CONSIDERATO che nella determinazione delle tariffe TARI, in base a quanto disposto dall’articolo 1 comma 652 della Legge 147/2013, ai Comuni è stata attribuita la facoltà di utilizzare criteri alternativi rispetto a quelli indicati dal D.P.R. 158/99, nell’esercizio di una maggiore discrezionalità di orientamento politico - amministrativo e nel rispetto di quanto citato dallo stesso D.P.R. 158/99 al comma 2 dell’articolo 4 in cui si prevede che l’ente locale, nella determinazione delle tariffe, ripartisce i costi complessivi del servizio utilizzando criteri razionali;

VISTO, altresì, l’art. 57-bis del D.L. 124/2019 e ss.mm.ii. che consente ai Comuni di applicare i coefficienti della TARI indicati nel citato D.P.R. 158/99, sulla base della deroga di cui all’ art. 1 comma 652 della Legge 147/2013 “*per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell’articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205*” in misura superiore o inferiore sino al 50% delle soglie minime o massime indicate nel metodo normalizzato di cui al medesimo decreto;

CONSIDERATO che per le tariffe delle utenze domestiche approvate ai fini TARI nell’anno 2024, al fine di non risultare

particolarmente gravose sui nuclei familiari più numerosi, sono state previste deroghe ai coefficienti Kb di cui al D.P.R. 158/99;

CONSIDERATO che per le tariffe delle utenze non domestiche approvate ai fini TARI nell'anno 2024, al fine di non risultare particolarmente gravose per alcune specifiche categorie (13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto, 14 Attività industriali con capannoni di produzione, 15 Attività artigianali di produzione beni specifici, 16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzeria, 17 Bar, caffè, Pasticceria e 20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante) sono state previste deroghe ai coefficienti Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/99, al fine di salvaguardarne la presenza sul territorio comunale, costituendo tali attività un importante elemento del tessuto produttivo e dell'economia comunale;

RITENUTO opportuno per l'esercizio 2025:

- applicare, per la determinazione delle tariffe relative alle utenze domestiche i coefficienti Ka, per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche, come stabiliti dalla tabella 1b dell'allegato 1 al D.P.R. n. 158/1999 (Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti e relativo all'area geografica di appartenenza NORD);
- applicare, per la determinazione delle tariffe relative alle utenze domestiche i coefficienti Kb, per la determinazione della quota variabile delle utenze domestiche, fissandoli entro i coefficienti di cui proposti di cui alla tabella 2 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/1999 (Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti e relativo all'area geografica di appartenenza NORD), fatta eccezione per le utenze domestiche con 1 componente nucleo familiare e Utenze domestiche con 6 o più componenti nucleo familiare per le quali sono stati fissati i coefficienti Kb in misura superiore o inferiore sino al 50% delle soglie minime o massime di cui D.P.R. n. 158/99;
- applicare, per la determinazione delle tariffe relative alle utenze non domestiche i coefficienti Kc e Kd fissandoli entro i coefficienti proposti di cui alle tabelle 3b e 4b dell'allegato 1 al D.P.R. n. 158/1999 (Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti e relativo all'area geografica di appartenenza NORD), fatta eccezione per le seguenti categorie di attività di utenze non domestiche: 13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto, 14 Attività industriali con capannoni di produzione, 15 Attività artigianali di produzione beni specifici, 16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzeria, 17 Bar, caffè, Pasticceria per le quali sono stati fissati i coefficienti Kc (parte fissa utenze non domestiche) e Kd (parte variabile utenze non domestiche) di cui al D.P.R. 158/99 in misura superiore o inferiore sino al 50% delle soglie minime o massime di cui D.P.R. n. 158/99;

RITENUTO quindi di approvare i coefficienti di cui al DPR 158/1999 (nord, pop. < 5.000 abitanti), come di seguito indicato:

UTENZE DOMESTICHE		
Coefficienti (nord, pop. < 5.000 abitanti)	parte FISSA	parte VARIABILE
	Ka - Coefficiente DPR 158/99	Kb - Coefficiente DPR 158/99
1 componenti nucleo familiare	0,84	1,35
2 componenti nucleo familiare	0,98	1,80
3 componenti nucleo familiare	1,08	2,30
4 componenti nucleo familiare	1,16	2,90
5 componenti nucleo familiare	1,24	3,05
6 o più componenti nucleo familiare	1,30	3,10

UTENZE NON DOMESTICHE		
Coefficienti (nord, pop. < 5.000 abitanti)	parte FISSA	parte VARIABILE
	Kc - Coefficiente DPR 158/99	Kd - Coefficiente DPR 158/99
01 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	-	-
02 - Campeggi, distributori carburanti	0,80	6,55
03 - Stabilimenti balneari	-	-
04 - Esposizioni, autosaloni	-	-

05 - Alberghi con ristorante	-	-
06 - Alberghi senza ristorante	0,91	7,49
07 - Case di cura e riposo	-	-
08 - Uffici, agenzie	1,13	9,30
09 - Banche ed istituti di credito, studi professionali	0,58	4,78
10 - Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,03	8,80
11 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,52	12,45
12 - Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	1,04	8,50
13 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,62	13,27
14 - Attività industriali con capannoni di produzione	1,06	8,78
15 - Attività artigianali di produzione beni specifici	1,28	10,44
16 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	2,42	19,84
17 - Bar, caffè, pasticceria	2,00	16,18
18 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,10	18,60
19 - Plurilicenze alimentari e/o miste	-	-
20 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	-	-
21 - Discoteche, night club	-	-

RITENUTO, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2025, nel rispetto di quanto espresso nel PEF MTR-2 per il periodo 2024-2025, annualità 2025, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 23.04.2024, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate:

UTENZE DOMESTICHE		
<i>Componenti nucleo familiare</i>	TARIFFA FISSA €/mq per classe	TARIFFA VARIABILE per utenza €
1 componente	0,5948	48,2400
2 componenti	0,6940	64,3100
3 componenti	0,7648	82,1800
4 componenti	0,8214	103,6200
5 componenti	0,8781	108,9800
6 o più componenti	0,9206	110,7600

UTENZE NON DOMESTICHE		
<i>Categoria di attività</i>	TARIFFA FISSA €/mq per categoria	TARIFFA VARIABILE €/mq per categoria
01 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	-	-
02 - Campeggi, distributori carburanti	1,3808	1,2504
03 - Stabilimenti balneari	-	-
04 - Esposizioni, autosaloni	-	-
05 - Alberghi con ristorante	-	-

06 - Alberghi senza ristorante	1,5707	1,4298
07 - Case di cura e riposo	-	-
08 - Uffici, agenzie	1,9504	1,7753
09 - Banche ed istituti di credito, studi professionali	1,0011	0,9125
10 - Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,7778	1,6799
11 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2,6235	2,3766
12 - Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	1,7950	1,6226
13 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto	2,8030	2,5335
14 - Attività industriali con capannoni di produzione	1,8377	1,6751
15 - Attività artigianali di produzione beni specifici	2,2012	1,9922
16 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	4,1769	3,7864
17 - Bar, caffè, pasticceria	3,4554	3,0889
18 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	3,6246	3,5506
19 - Plurilicenze alimentari e/o miste	-	-
20 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	-	-
21 - Discoteche, night club	-	-

RITENUTO altresì di stabilire per l'anno 2025 il pagamento tramite n. 2 (due) rate con le seguenti scadenze di versamento:

- 1^ rata **30/09/2025**;
- 2^ rata **04/12/2025**;
- pagamento unica soluzione entro il **30/09/2025**.

RITENUTO che il versamento spontaneo della TARI, ai sensi del comma 688 dell'art. 1 della Legge 147/2013 e s.m.i., venga effettuato al Comune secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali;

VISTI:

- il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- le disposizioni di Legge in precedenza richiamate;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto Comunale;

Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile del Servizio Area Economica ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267 e ss.mm.ii. che viene inserito nella presente deliberazione;

Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità contabile rilasciato dal Responsabile del Servizio Area Economica ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii. che viene inserito nella presente deliberazione;

D E L I B E R A

1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. DI DARE ATTO che il Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti 2024/2025, elaborato ai sensi del metodo MTR-2 di cui alle deliberazioni ARERA n. 363/2021/R/rif del 03/08/2021 e n. 389/2023/R/rif del 03/08/2023, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 23.04.2024 è valido per il biennio 2024/2025 e per l'anno 2025 prevede costi complessivi per **€ 263.000,00=**, al netto delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020, di cui Costi variabili/TVa = € 111.418,00= e Costi fissi/TFa = € 151.582,00=.
3. DI DETERMINARE i **coefficienti** rilevanti per il calcolo della tariffa componente TARI per l'anno 2025, come

risultanti dai seguenti prospetti:

UTENZE DOMESTICHE		
Coefficienti (nord, pop. < 5.000 abitanti)	parte FISSA	parte VARIABILE
	Ka - Coefficiente DPR 158/99	Kb - Coefficiente DPR 158/99
1 componenti nucleo familiare	0,84	1,35
2 componenti nucleo familiare	0,98	1,80
3 componenti nucleo familiare	1,08	2,30
4 componenti nucleo familiare	1,16	2,90
5 componenti nucleo familiare	1,24	3,05
6 o più componenti nucleo familiare	1,30	3,10

UTENZE NON DOMESTICHE		
Coefficienti (nord, pop. < 5.000 abitanti)	parte FISSA	parte VARIABILE
	Kc - Coefficiente DPR 158/99	Kd - Coefficiente DPR 158/99
01 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	-	-
02 - Campeggi, distributori carburanti	0,80	6,55
03 - Stabilimenti balneari	-	-
04 - Esposizioni, autosaloni	-	-
05 - Alberghi con ristorante	-	-
06 - Alberghi senza ristorante	0,91	7,49
07 - Case di cura e riposo	-	-
08 - Uffici, agenzie	1,13	9,30
09 - Banche ed istituti di credito, studi professionali	0,58	4,78
10 - Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,03	8,80
11 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,52	12,45
12 - Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	1,04	8,50
13 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,62	13,27
14 - Attività industriali con capannoni di produzione	1,06	8,78
15 - Attività artigianali di produzione beni specifici	1,28	10,44
16 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	2,42	19,84
17 - Bar, caffè, pasticceria	2,00	16,18
18 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,10	18,60
19 - Plurilicenze alimentari e/o miste	-	-
20 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	-	-
21 - Discoteche, night club	-	-

4. DI APPROVARE le **tariffe** della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2025, come risultanti dai seguenti prospetti:

UTENZE DOMESTICHE		
Componenti nucleo familiare	TARIFFA FISSA €/mq per classe	TARIFFA VARIABILE per utenza €
1 componente	0,5948	48,2400
2 componenti	0,6940	64,3100
3 componenti	0,7648	82,1800
4 componenti	0,8214	103,6200
5 componenti	0,8781	108,9800
6 o più componenti	0,9206	110,7600

UTENZE NON DOMESTICHE		
<i>Categoria di attività</i>	TARIFFA FISSA €/mq per categoria	TARIFFA VARIABILE €/mq per categoria
01 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	-	-
02 - Campeggi, distributori carburanti	1,3808	1,2504
03 - Stabilimenti balneari	-	-
04 - Esposizioni, autosaloni	-	-
05 - Alberghi con ristorante	-	-
06 - Alberghi senza ristorante	1,5707	1,4298
07 - Case di cura e riposo	-	-
08 - Uffici, agenzie	1,9504	1,7753
09 - Banche ed istituti di credito, studi professionali	1,0011	0,9125
10 - Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,7778	1,6799
11 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2,6235	2,3766
12 - Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	1,7950	1,6226
13 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto	2,8030	2,5335
14 - Attività industriali con capannoni di produzione	1,8377	1,6751
15 - Attività artigianali di produzione beni specifici	2,2012	1,9922
16 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	4,1769	3,7864
17 - Bar, caffè, pasticceria	3,4554	3,0889
18 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	3,6246	3,5506
19 - Plurilicenze alimentari e/o miste	-	-
20 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	-	-
21 - Discoteche, night club	-	-

5. DI DARE ATTO che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultante dal PEF e che le stesse hanno effetto dal 1° gennaio 2025;
6. DI STABILIRE che, per l'anno 2025, il versamento della TARI, effettuato mediante avvisi di pagamento avvenga in n. 2 (due) rate con le seguenti scadenze:
 - 1^ rata **30/09/2025**;
 - 2^ rata **04/12/2025**;
 - **pagamento unica soluzione entro il 30/09/2025**;
7. DI DARE ATTO che il versamento spontaneo della TARI, ai sensi del comma 688 dell'art. 1 della Legge 147/2013 e s.m.i., venga effettuato al Comune secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali;
8. DI DARE ATTO che sull'importo della TARI (Tributo servizio gestione rifiuti), si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, all'aliquota deliberata dalla Provincia di Lecco, nella misura del 5%, e che TARI e TEFA dovranno essere pagate separatamente, come disposto dalla Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 5 del 18.01.2021 (codice tributo TEFA);
10. DI DARE ATTO che per l'anno 2025 dovranno essere applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza e quantificate inizialmente come segue:

- € 0,10 euro/utenza per la componente **UR1a** per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
 - € 1,50 euro/utenza per la componente **UR2a** per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;
11. DI DARE ATTO inoltre che **dall'anno 2025**, dovranno essere applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza e quantificate inizialmente come segue:
- € 6,00 euro/utenza per la componente **UR3,a** per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari del "bonus sociale rifiuti" agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni disagiate, in attuazione dell'art. 57-bis comma 2 del D.L. n. 124/2019, convertito in Legge 19/12/2019, n. 157 e al DPCM n. 24 del 21.01.2025;
12. DI PROVVEDERE a trasmettere, a norma dell'art. 13, commi 15 e 15ter, del D.L. 201/2011, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15bis del D.L. 34/2019 convertito con modifiche dalla L. 54/2019, nonché ai sensi dell'art. 1, comma 767, della Legge n. 160/2019 la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Inizio discussione.

Il Sindaco relaziona sull'argomento, illustra la proposta di deliberazione in oggetto.

Fine Discussione.

Terminata la discussione, con voti n.08 favorevoli e n. zero contrari, espressi in forma palese, essendo n.08 i componenti presenti e votanti;

DELIBERA

di approvare la su indicata proposta di deliberazione.

Inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuta la necessità di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 – comma 4 del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.;

Con voti n.08 favorevoli e n. zero contrari, espressi in forma palese, essendo n. 08 i componenti presenti e votanti;

DELIBERA

di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 – comma 4 del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
EFREM BRAMBILLA

Il Segretario
DOTT. ANGELO GALDINI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

[] Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.

Il Segretario
DOTT. ANGELO GALDINI



COMUNE DI SANTA MARIA HOE'

Provincia di Lecco

PROPOSTA DI Deliberazione del Consiglio Comunale n. 101 del 19-06-2025

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI), DELLE SCADENZE DI PAGAMENTO E DEL NUMERO DELLE RATE - ANNO 2025

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(Art.49 del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile del UFFICIO ECONOMICO del ECONOMICA ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere **Favorevole** di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Attesta inoltre l'inesistenza di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 e smi.

Eventuali note:

Santa Maria Hoè, lì 19-06-2025

Il responsabile
BRAMBILLA EFREM

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82 del 2005



COMUNE DI SANTA MARIA HOE'

Provincia di Lecco

PROPOSTA DI Deliberazione del Consiglio Comunale n. 101 del 19-06-2025

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI), DELLE SCADENZE DI PAGAMENTO E DEL NUMERO DELLE RATE - ANNO 2025

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(Art. 147 del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile del Servizio 5 Ragioneria del Settore 2 - Economico, ai sensi dell'art. 147 – comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere **Favorevole** di regolarità contabile.

Attesta inoltre l'inesistenza di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 e smi.

Eventuali note:

Santa Maria Hoè, lì 19-06-2025

Il responsabile
BRAMBILLA EFREM

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82 del 2005